

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 6 def.

Bruxelles, 23 gennaio 1992

Modifica della proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa al regime generale, alla detenzione e
alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149
paragrafo 3 del trattato CEE)

RELAZIONE

Il 27 settembre 1990 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva relativa al regime generale, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa⁽¹⁾.

Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere in data 30 gennaio 1991⁽²⁾.

Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 12 giugno 1991⁽³⁾, sulla base di una relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale. In tale occasione sono stati adottati 26 emendamenti proposti in detta relazione; essi erano intesi, tra l'altro, ad estendere la nozione di operatore autorizzato, a far trasmettere annualmente dagli Stati membri un elenco dei loro operatori autorizzati, a precisare le procedure documentali e a riformulare la procedura di rimborso delle accise.

La Commissione ha accolto otto degli emendamenti proposti dal Parlamento, che costituiscono l'oggetto della presente proposta modificata.

(1) GU C 322 del 21.12.90, pag. 1
(2) GU C 69 del 18.3.91, pag. 25
(3) GU C ... del, pag. ..

- 1 bis -

Modifica della proposta

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce il regime delle accise e delle altre imposte indirette gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo di prodotti, ad esclusione dell'IVA e delle imposte istituite dalle Istituzioni delle Comunità europee.

2. Le disposizioni specifiche sulle aliquote e la struttura delle accise sui singoli prodotti ad esse soggetti sono contenute nelle direttive ... (1).

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce il regime delle accise e delle altre imposte indirette gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo di prodotti, ad esclusione dell'IVA e delle imposte istituite dalle Comunità europee.

2. Immutato

Articolo 3bis (nuovo)

Al sensi della presente direttiva, si intende per:

a) Depositario autorizzato: la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell'esercizio della professione, a produrre, trasformare, detenere, ricevere e spedire prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'imposta sotto il regime di deposito fiscale

b) Deposito fiscale: ogni luogo in cui vengono prodotti o detenuti dal depositario autorizzato nell'esercizio della professione, in sospensione d'imposta, merci soggette ad accisa a determinate condizioni fissate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato detto deposito fiscale.

c) Regime di sospensione: regime fiscale applicabile alla produzione, alla trasformazione, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti in sospensione d'imposta.

d) Operatore registrato: la persona fisica o giuridica che non ha la qualifica di depositario autorizzato, autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro a ricevere nell'esercizio della professione prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'imposta in provenienza da un altro Stato membro. Detto operatore tuttavia non può detenere né spedire i prodotti in sospensione d'imposta.

e) Operatore non registrato: la persona fisica o giuridica che non ha la qualifica di depositario autorizzato, abilitata nell'esercizio della professione a ricevere, a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa, in sospensione d'imposta, in provenienza da un altro Stato membro. Detto operatore non può detenere né spedire i prodotti in sospensione d'imposta. L'operatore non registrato deve, prima della spedizione delle merci, garantire il pagamento delle accise presso le autorità fiscali dello Stato membro di destinazione.

Articolo 4

1. Il fatto generatore dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti è la fabbricazione nel territorio della Comunità o l'importazione da paesi terzi nel medesimo territorio comunitario.

2. L'accisa diventa esigibile all'atto dell'immissione in consumo. Si considera immissione in consumo la messa a disposizione di una persona fisica o giuridica, nel territorio di uno Stato membro, di qualsiasi prodotto soggetto ad accisa, che sia svincolato da qualsiasi regime di sospensione di diritti ed imposte.

3. L'aliquota dell'accisa è quella vigente alla data dell'esigibilità. L'accisa è riscossa secondo modalità stabilite da ciascuno Stato membro, fermo restando che i termini di pagamento si applicano uniformemente ai prodotti nazionali e a quelli degli altri Stati membri.

Articolo 4

1. Il fatto generatore dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti è la fabbricazione nel territorio doganale della Comunità o l'importazione da paesi terzi nel medesimo territorio doganale comunitario.

2. Immutato

3. Immutato

TITOLO III
CIRCOLAZIONE

Articolo 11

1. La circolazione in regime di sospensione dei prodotti soggetti ad accisa avviene tra operatori autorizzati. In tal caso i prodotti si considerano ancora in regime di deposito.

2. L'identificazione dei prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime di sospensione è assicurata mediante suggellamento, per volume se il mezzo di trasporto può essere riconosciuto atto al suggellamento, per collo negli altri casi.

3. Gli operatori autorizzati dalle autorità competenti di uno Stato membro in conformità dell'articolo 8 sono considerati autorizzati alle operazioni di circolazione nazionale e intracomunitaria.

4. I rischi inerenti alla circolazione nazionale e comunitaria sono coperti dalla garanzia prestata ex articolo 8 dall'operatore autorizzato speditore.

Detta garanzia deve essere valida in tutta la Comunità.

TITOLO III
CIRCOLAZIONE

Articolo 11

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11bis, la circolazione in regime di sospensione dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire tra depositari autorizzati.

2. I depositari autorizzati dalle autorità competenti di uno Stato membro in conformità dell'articolo 7 sono considerati autorizzati alle operazioni di circolazione nazionale e intracomunitaria.

3. I rischi inerenti alla circolazione intracomunitaria sono coperti dalla garanzia prestata ex articolo 8 dall'operatore autorizzato speditore o, eventualmente, da una garanzia solidale tra speditore e vettore. La garanzia, le cui modalità sono fissate dagli Stati membri, deve essere valida in tutta la Comunità.

4. La responsabilità del depositario autorizzato speditore ovvero, se del caso, quella del vettore può essere liberata solo dopo la presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ed il rinvio del documento di accompagnamento di cui all'articolo 12 alle condizioni fissate all'articolo 13, paragrafo 2.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, prima frase, il destinatario può non essere un operatore autorizzato. In tal caso l'adempimento dell'imposta ha luogo all'arrivo presso il destinatario, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti.

Articolo 11bis (nuovo)

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, e nel caso in cui l'importo dell'accisa non è determinato in funzione del prezzo di vendita finale, il destinatario può essere un operatore professionista che non ha la qualifica di depositario autorizzato. L'operatore non autorizzato può, nell'esercizio della professione, ricevere prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'imposta in provenienza da altri Stati membri. Egli non può però detenere né spedire tali prodotti in sospensione d'imposta.

2. L'operatore di cui sopra può chiedere, prima del ricevimento delle merci, di essere registrato presso le autorità fiscali dello Stato membro di appartenenza.

L'operatore registrato è tenuto a:

a) garantire il pagamento delle accise alle condizioni fissate dall'autorità fiscale dello Stato membro di appartenenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4;

b) tenere una contabilità delle consegne dei prodotti;

c) presentare i prodotti ad ogni richiesta;

d) sottoporsi ad ogni controllo o rilievo.

Per detto operatore le accise sono esigibili all'atto del ricevimento delle merci e sono corrisposte in base alle modalità fissate da ogni Stato membro.

3. L'operatore di cui al paragrafo 1, qualora non sia registrato presso le autorità fiscali dello Stato membro d'appartenenza, è tenuto a:

a) effettuare, prima della spedizione delle merci, una dichiarazione presso le autorità fiscali del paese di destinazione e garantire il pagamento delle accise, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4;

b) assolvere le accise del paese di destinazione all'atto del ricevimento delle merci, secondo le modalità previste dallo Stato membro di destinazione;

c) sottoporsi ad ogni controllo che consenta all'amministrazione dello Stato membro di destinazione di assicurarsi dell'effettivo ricevimento delle merci e del pagamento delle accise alle quali sono soggette.

4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, si applicano le disposizioni della presente direttiva relative alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione.

5. Gli Stati membri possono decidere che le disposizioni del presente articolo non si applichino, qualora il livello dell'accisa possa essere determinato solo con riferimento al prezzo di vendita finale.

Articolo 11ter (nuovo)

Il depositario autorizzato può designare un rappresentante fiscale. Detto rappresentante fiscale deve essere residente nello Stato membro di destinazione ed autorizzato dalle autorità fiscali di detto Stato. Egli deve, in luogo del destinatario:

a) garantire il pagamento delle accise alle condizioni fissate dalle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11;

b) assolvere le accise del paese di destinazione all'atto del ricevimento delle merci, secondo le modalità previste dallo Stato membro di destinazione;

c) tenere una contabilità di magazzino delle consegne di prodotti e indicare alle autorità fiscali del paese di destinazione il luogo in cui le merci sono consegnate.

Articolo 13

1. Un esemplare del documento amministrativo d'accompagnamento o una copia del documento commerciale sono inviati per appuramento senza indugio, e non oltre il mese successivo al ricevimento, dal destinatario allo speditore.

2. Se l'appuramento non ha luogo, l'operatore autorizzato speditore è tenuto ad informarne le autorità competenti.

Articolo 13

1. Le autorità fiscali di ogni Stato membro sono informate dagli operatori in merito alle partite spedite e ricevute tramite il documento di cui all'articolo 12. Tale documento è redatto in tre esemplari:

- un esemplare da conservare a cura dello speditore;
- un esemplare per il destinatario;
- un esemplare destinato al rinvio allo speditore da parte del destinatario per appuramento.

Tuttavia, le autorità competenti di ogni Stato membro possono prevedere l'utilizzazione di copie supplementari del documento:

- una copia destinata, eventualmente, alle autorità competenti del paese di partenza;
- una copia destinata, eventualmente, alle autorità competenti del paese di destinazione.

2. Qualora i prodotti soggetti ad accisa circolino in regime di sospensione e siano destinati ad un depositario autorizzato o ad un operatore, registrato o meno, copia del documento commerciale debitamente compilato è rinvia dal destinatario allo speditore per appuramento, non oltre il mese di calendario successivo al ricevimento da parte del destinatario.

L'esemplare rinvia deve recare le seguenti indicazioni necessarie all'appuramento:

- a) l'indirizzo dell'ufficio delle autorità fiscali da cui dipende il destinatario;

b) la data e il luogo di ricevimento delle merci;

c) la designazione delle merci ricevute, onde verificare che l'invio sia conforme alle indicazioni figuranti sul documento;

d) il numero di riferimento o di registrazione attribuito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione;

e) la firma autorizzata del destinatario.

3. Se l'appuramento non ha luogo, lo speditore è tenuto ad informarne le autorità fiscali dello Stato membro di appartenenza entro un termine da stabilire da parte di dette autorità fiscali. Tale termine non può tuttavia superare i tre mesi successivi alla data di spedizione delle merci.

Articolo 16

1. I prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo possono, su richiesta di qualsiasi speditore e in deroga all'articolo 11, paragrafo 1, essere posti o posti nuovamente in regime di sospensione ed essere oggetto di un rimborso dell'accisa nello Stato membro di immissione in consumo, quando siano destinati ad essere immessi effettivamente in consumo in un altro Stato membro o nei casi previsti dall'articolo 18.

2. Quando circostanze eccezionali, debitamente accertate, ostino all'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lo Stato membro ove è avvenuta l'immissione in consumo procede alla restituzione dell'indebito su domanda comprobante del pagamento dell'accisa nello Stato membro ove è avvenuta l'effettiva immissione in consumo.

Articolo 16

1. I prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo possono, su richiesta di un operatore nell'esercizio della professione, essere oggetto di un rimborso dell'accisa da parte delle autorità dello Stato membro ove avviene l'immissione in consumo, qualora siano destinati ad essere consumati in un altro Stato membro.

2. Il rimborso di cui al paragrafo 1 è concesso alle seguenti condizioni:

a) lo speditore deve presentare prima della spedizione delle merci una domanda di rimborso presso le autorità competenti dello Stato membro d'appartenenza e dimostrare che le accise sono state pagate. Tuttavia, le autorità competenti possono subordinare il rimborso alla presentazione obbligatoria del documento redatto dalle medesime autorità attestante il pagamento iniziale;

b) le merci di cui alla lettera a) circolano scortate dal documento di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

c) lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di appartenenza l'esemplare di ritorno del documento di cui alla lettera b), debitamente compilato dal destinatario, che deve essere accompagnato da un documento attestante la presa in carico delle accise nello Stato membro di consumo o recare un'annotazione indicante:

- l'indirizzo dell'ufficio interessato delle autorità fiscali del paese di destinazione,
- la data dell'accettazione del pagamento da parte di tale ufficio nonché il numero di riferimento o di registrazione del pagamento.

3. Le autorità fiscali di ogni Stato membro determinano le modalità di controllo applicabili ai rimborsi effettuati sul loro territorio. Gli Stati membri vigilano affinché il rimborso dell'accisa non superi l'importo effettivamente pagato.

DOCUMENTI

IT

02 09

N. di catalogo : CB-CO-92-007-IT-C

ISBN 92-77-79596-4

**Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea
L-2985 Lussemburgo**